

Le cessioni intracomunitarie di beni: novità dal 2020

A partire dal 01.01.2020 è entrata in vigore l'applicazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2018/1910/UE. Questa modifica normativa ha un impatto significativo sulla documentazione delle cessioni intracomunitarie, posto che vi saranno diversi obblighi documentali rispetto a quelli sviluppati dalla prassi interpretativa nazionale nell'ultimo decennio. Le cessioni, ora, si distingueranno prevalentemente in due fattispecie:

1. beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto;
2. beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto. Inoltre, è stata attribuita efficacia sostanziale all'iscrizione nell'elenco VIES ed, inoltre, l'identificativo IVA della controparte deve, inoltre, essere riportato nell'elenco riepilogativo INTRASTAT che il cedente è tenuto ad inviare periodicamente all'Agenzia delle Dogane.

Con il fine di risolvere tutte le criticità derivanti dalla mancata puntuale indicazione della documentazione probatoria necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2020, e con essa il legislatore comunitario, modificando il Regolamento UE 15 marzo 2011 n. 282, ha elencato le prove che (nell'ambito di una cessione intracomunitaria) il cedente deve fornire per dimostrare l'effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

1. di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure, in alternativa;
2. di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO B) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Elementi di prova (GRUPPO A)

- Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce).
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo

- Fattura emessa dallo spedizioniere

Elementi di prova (GRUPPO B)

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
- I documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni nello stato membro.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

VIES

Conseguentemente, in virtù della novità normativa appena commentata, dal 1° gennaio 2020 gli operatori sono chiamati a richiedere al cessionario comunitario il codice identificativo IVA e verificare se lo stesso sia presente nel VIES, pena l'obbligo di emissione della fattura con IVA nazionale.

Palermo, 23.01.2020

Dott.ssa Antonella Ferraro